



REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 22/12/2014

INDICE

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Funzioni del Corpo di Polizia Locale
Art. 3	Organico del Corpo di Polizia Locale
Art. 4	Dipendenza del Corpo di Polizia Locale
Art. 5	Comandante del Corpo Polizia Locale
Art. 6	Vice-comandante
Art. 7	Ufficiali
Art. 8	Agenti
Art. 9	Ordini e direttive
Art. 10	Norme generali di condotta
Art. 11	Comportamento in servizio
Art. 12	Saluto
Art. 13	Rapporti esterni
Art. 14	Segreto d'ufficio e riservatezza
Art. 15	Responsabilità disciplinare
Art. 16	Ordine di servizio relativo ai servizi a carattere generale
Art. 17	Ordine di servizio giornaliero
Art. 18	Presentazione in servizio
Art. 19	Obbligo di intervento
Art. 20	Reperibilità
Art. 21	Servizi a carattere continuativo
Art. 22	Obblighi del personale a fine servizio
Art. 23	Tessera di riconoscimento
Art. 24	Cura della persona e dell'uniforme
Art. 25	Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti
Art. 26	Servizi a richiesta di privati
Art. 27	Assenze. Obbligo di avviso
Art. 28	Requisiti di accesso
Art. 29	Formazione iniziale
Art. 30	Aggiornamento e addestramento
Art. 31	Strumenti in dotazione individuale
Art. 32	Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione
Art. 33	Arma d'ordinanza
Art. 34	Ricompense
Art. 35	Requisiti per il conferimento
Art. 36	Norme di rinvio

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in conformità delle disposizioni recate dalla Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4 e dalla Legge 7 marzo 1986, n.65, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Locale dei Comuni di Robbiate, Verderio e Paderno d'Adda.

Art. 2

(Funzioni del Corpo di Polizia Locale)

1. L'ambito territoriale ordinario delle attività del Corpo è quello dei Comuni di Robbiate, Verderio e Paderno d'Adda, fatto salvo quanto previsto dalla legge o dal presente regolamento in attuazione della legislazione nazionale o regionale in materia.

2. Il Corpo vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune.

3. Nei limiti delle proprie attribuzioni e nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco o dall'Assessore delegato, nonché degli accordi stipulati tra l'Autorità Provinciale di pubblica sicurezza e i Comuni interessati, il Corpo opera al servizio dei cittadini garantendo il regolare svolgimento della vita della comunità e delle attività volte al conseguimento della sicurezza locale, intesa come ordinata e civile convivenza nella città.

4. Il personale appartenente al Corpo, nell'ambito territoriale di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 65 del 1986, esercita anche le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e le funzioni di Polizia giudiziaria e di Polizia stradale.

Art. 3

(Organico del Corpo di Polizia Locale)

1. La dotazione organica è articolata nelle seguenti figure professionali, assunte con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato:

- a) agente;
- b) addetto al coordinamento e controllo (ufficiale);
- c) comandante.

2. Ai fini dell'attribuzione dei simboli distintivi di grado gli Agenti del Corpo si distinguono in:

- Agente;
- Agente scelto;
- Assistente;
- Assistente scelto,
- Sovrintendente

3. Ai fini dell'attribuzione dei simboli distintivi di grado gli Ufficiali del Corpo si distinguono in:

- Vice Commissario;
- Commissario;
- Commissario Capo

4. Alla luce dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, potranno esser istituite delle Unità Operative del Corpo, in relazione alle competenze d'istituto, provvedendo all'assegnazione del personale alle Unità Operative medesime.

Art. 4

(Dipendenza del Corpo di Polizia Locale)

1. I Sindaci o gli Assessori delegati, impartiscono le direttive e vigilano sull'espletamento del servizio svolto dal Corpo di Polizia Locale.

2. Nell'esercizio delle funzioni di agente o ufficiale di Polizia giudiziaria, il personale in forza al Corpo opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.

3. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, il personale in forza al Corpo, messo a disposizione dal Sindaco ai sensi delle intese di cui all'art. 3 della legge n. 65 del 1986, dipende

operativamente dalla competente Autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto di eventuali ulteriori accordi fra detta Autorità ed il Sindaco.

Art. 5

(Comandante del Corpo Polizia Locale)

1. La funzione di Comandante del Corpo può essere attribuita solo a personale di comprovata esperienza con riferimento ai compiti affidati ed alla complessità socioeconomica dei Comuni di Robbiate, Verderio e Paderno d'Adda.
2. Il Comandante è responsabile della gestione delle risorse a lui assegnate, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco. Lo stesso è inoltre responsabile dell'attuazione, per quanto di competenza del Comune, delle eventuali intese assunte tra l'Autorità di pubblica sicurezza ed il Sindaco, nonché del corretto esercizio delle attività di cui agli articoli 8 e 10 della legge regionale n. 24 del 2003.
3. Il Comandante, in particolare:
 - a) cura la formazione e l'aggiornamento tecnico-professionale dei componenti il Corpo;
 - b) dispone dell'impiego tecnico-operativo del personale;
 - c) dispone servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
 - d) coordina i servizi del Corpo con quelli delle Forze di Polizia, secondo le intese stabilite dalla Pubblica Amministrazione;
 - e) cura il mantenimento delle migliori relazioni con l'Autorità Giudiziaria, e con i Comandi delle Forze di Polizia Nazionali;
 - f) rappresenta il Corpo nei rapporti interni ed esterni all'Ente.
4. In caso di assenza o di impedimento il Comandante è sostituito dal Vice Comandante, qualora nominato.

Art. 6

(Vice-comandante)

1. Il Vice Comandante, qualora nominato, collabora con il Comandante del Corpo e svolge i compiti assegnati dal Comandante e lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento, nei limiti delle proprie attribuzioni.

Art. 7

(Ufficiali)

1. Gli ufficiali collaborano con il Comandante e sono responsabili delle strutture loro assegnate, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico operativo del personale dipendente. In particolare, nell'ambito della struttura operativa cui sono assegnati e sulla base delle direttive impartite dal Comando, esercitano le seguenti attività:
 - a) coordinare l'attività della struttura o delle strutture tecnico-operative assegnate, emanando le relative disposizioni di servizio e stabilendo le modalità di esecuzione;
 - b) fornire istruzioni normative ed operative al personale assegnato; curare la formazione professionale e l'aggiornamento del personale assegnato; destinare il personale assegnato ai servizi di competenza della struttura tecnico- operativa;
 - c) curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi, a livello di competenza territoriale o di materia, con le altre Agenzie (Forze di Polizia, gruppi d'interesse, ecc.);
 - d) nell'ambito delle competenze ed attribuzioni di legge, espletare ogni altro incarico loro affidato.

Art. 8

(Agenti)

1. Gli Agenti operano per garantire alla comunità un ordinato svolgimento della vita cittadina e rappresentano un tramite indispensabile nello sviluppo di corrette relazioni tra la comunità locale e

l'Amministrazione. Essi agiscono sulla base delle direttive e degli ordini ricevuti, nell'adempimento delle mansioni loro ascrivibili.

Art. 9

(Ordini e direttive)

1. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti ad eseguire le disposizioni e gli ordini di servizio impartiti dai superiori gerarchici, salvo che siano da loro ritenuti palesemente illegittimi, nel qual caso devono comunicarlo agli stessi, dichiarandone le ragioni.
2. Se la disposizione o l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo a cui è diretto ha il dovere di darne esecuzione.
3. Gli appartenenti al Corpo non devono comunque eseguire le disposizioni e gli ordini dei superiori gerarchici quando gli atti che ne conseguono siano vietati dalla legge penale.
4. Ogni appartenente al Corpo può rivolgersi agli organi superiori, nel rispetto della via gerarchica.
5. Ogni appartenente al Corpo ha l'obbligo di vigilare sul personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente anche al fine di rilevarne le infrazioni disciplinari con l'osservanza delle modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti.
6. I rapporti di subordinazione gerarchica debbono essere improntati al massimo rispetto reciproco, cortesia e lealtà, allo scopo di conseguire un maggiore grado di collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità.

Art. 10

(Norme generali di condotta)

1. Oltre a quanto già previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale del Corpo deve avere in servizio un comportamento improntato all'imparzialità, cortesia, non discriminazione e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni ricercando la collaborazione della popolazione per la migliore attuazione dei compiti di istituto. Sia in servizio che in fuori servizio, il personale deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al rapporto tra i cittadini, l'Amministrazione o il Corpo.
2. Il personale del Corpo è inoltre tenuto a:
 - a) comunicare al Comandante qualsiasi fatto rilevante ed eccezionale manifestatosi durante il servizio. Appena possibile e dopo il disbrigo di eventuali compiti prioritari, il personale interessato deve provvedere a stilare dettagliata relazione. Tale procedura è peraltro da adottarsi in ogni caso in cui viene fatto uso della forza o sia estratta l'arma.
 - b) prestare soccorso e assistenza ai cittadini in caso di necessità legate alla sicurezza e all'incolumità delle persone.
 - c) esercitare attività preventiva per l'informazione e la sensibilizzazione dei cittadini all'osservanza delle leggi e dei regolamenti, allo scopo di prevenire le infrazioni.

Art. 11

(Comportamento in servizio)

1. Durante il servizio il personale di Polizia Locale deve assumere nei confronti dei cittadini un comportamento consono alla sua funzione, usare la lingua italiana e rivolgersi ai medesimi facendo uso della terza persona singolare, non deve dilungarsi in discussioni con i cittadini per cause inerenti ad operazioni di servizio e deve evitare in pubblico apprezzamenti e rilievi sull'operato dell'Amministrazione, del Corpo e dei colleghi.
2. Rientra tra i doveri del personale quello di evitare, tranne che per esigenze di servizio e previa autorizzazione dei superiori gerarchici, i rapporti con persone notoriamente dedite ad attività illecite.
3. Al personale in uniforme, anche se non in servizio, è comunque vietato tenere comportamenti non consoni al decoro dell'uniforme.

Art. 12

(Saluto)

1. Il saluto è dovuto, nei servizi esterni, ai cittadini con i quali si viene a contatto per ragioni d'ufficio, alla bandiera nazionale, al gonfalone civico, alle istituzioni e alle Autorità che le rappresentano, al Comandante e ai cortei funebri. Nelle cerimonie e nelle altre occasioni ufficiali è dovuto inoltre al superiore che deve rispondervi.
2. Il saluto viene eseguito con stile rigido ed austero nei servizi d'ordine e con gesto misurato e composto in tutte le altre occasioni, specie nei contatti con il pubblico. Il saluto si esegue portando la mano destra, aperta, con il palmo verso il basso e con dita unite, all'altezza del copricapo; il polso in linea con l'avambraccio e in linea con la spalla.
3. E' dispensato dal saluto:
 - a) il personale che presta servizio di regolazione del traffico o che sia altrimenti impedito dall'espletamento di compiti d'istituto;
 - b) il personale a bordo di veicoli;
 - c) il personale di scorta di sicurezza;

Art. 13

(Rapporti esterni)

1. Tutte le richieste di intervento degli uffici comunali competenti per materia sono rivolte al Comando.
2. Le relazioni con gli organi d'informazione sono curate, esclusivamente, dal Comandante o da un suo delegato. Ogni altro appartenente al Corpo deve informare immediatamente i superiori gerarchici di qualsiasi rapporto che venga a instaurarsi con gli organi d'informazione e che abbia come oggetto il servizio.
3. Il personale, in relazione alla particolarità della propria funzione, dovrà mantenere in ogni momento il necessario riserbo sull'attività di istituto ed evitare dichiarazioni pubbliche che ledano il necessario rapporto di fiducia tra la cittadinanza l'Amministrazione e il Corpo.

Art. 14

(Segreto d'ufficio e riservatezza)

1. I componenti del Corpo devono fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza, privacy e di accesso all'attività e alla documentazione amministrativa.
2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti all'osservanza del segreto d'ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d'ufficio non è comunque opponibile.
3. E' fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Corpo compresa la semplice indicazione del comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato.
4. E' fatto divieto per i dipendenti del Corpo di Polizia Locale, nell'aderire a social network, utilizzare stemmi, emblemi o riferimenti istituzionali e riferire, comunicare o divulgare notizie riservate riconducibili ad attività d'istituto.

Art. 15

(Responsabilità disciplinare)

1. La buona organizzazione, l'efficienza e l'efficacia del Corpo sono basate sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti alle proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, degli ordini e delle direttive ricevuti, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri di ufficio.

2. Le violazioni al presente Regolamento danno luogo alle sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL.

Art. 16

(Ordine di servizio relativo ai servizi a carattere generale)

1. Per i servizi a carattere ricorrente, il Comandante può emanare apposita disposizione di servizio contenente le indicazioni generali e le modalità di svolgimento del servizio stesso.

Art. 17

(Ordine di servizio giornaliero)

1. L'ordine di servizio costituisce il documento che registra la situazione organica del Corpo e ne programma le normali attività di servizio; eventuali variazioni vanno tempestivamente comunicate al personale interessato.

2. L'ordine di servizio contiene almeno: cognome del personale e tipo del servizio con l'indicazione dell'orario di inizio e termine, salva diversa indicazione. Può contenere, inoltre, indicazioni e comunicazioni varie ed eventuali a carattere individuale o generale.

3. Tutto il personale ha l'obbligo di prendere quotidianamente visione dell'ordine di servizio.

4. Le disposizioni di servizio, in particolare quelle di dettaglio, sono di regola scritte, ma la loro forma orale non costituisce vizio.

Art. 18

(Presentazione in servizio)

1. Il personale ha l'obbligo di accertarsi tempestivamente dell'orario e delle modalità del servizio cui è assegnato e di presentarsi in servizio nel tempo e nel luogo fissato dalle disposizioni a tale fine impartite, in perfetto ordine nel vestiario, nell'equipaggiamento ed armamento prescritto.

Art. 19

(Obbligo di intervento)

1. Fermi restando i doveri connessi al possesso della qualità di agente o di ufficiale di Polizia giudiziaria, tutti gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervento in relazione alle competenze d'istituto previste dalle leggi, nonché dal presente regolamento e dalle disposizioni ricevute.

2. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile e non possa avere effetti risolutivi, l'appartenente al Corpo deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia.

Art. 20

(Reperibilità)

1. Per il personale del Corpo di Polizia Locale può essere istituito un servizio di reperibilità, attivato secondo un calendario predisposto e nel rispetto delle disposizioni e dei limiti stabiliti con apposito atto nonché delle disposizioni contrattuali e normative vigenti.

2. Il servizio è comunque dovuto dagli appartenenti al Corpo nei casi di calamità ed eventi eccezionali interessanti la collettività cittadina quali, semplificativamente: frane, incendi, terremoti, alluvioni, precipitazioni nevose di entità eccezionale, esplosioni, pericoli immediati per la salute pubblica ed altri eccezionali fenomeni.

Art. 21

(Servizi a carattere continuativo)

1. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale smontante:

a) non deve allontanarsi, fino a quando la continuità del servizio non sia assicurata dalla presenza di chi deve sostituirlo;

b) deve riferire al personale che lo sostituisce fatti eventualmente occorsi, in quanto suscettibili di comportare la necessità di modifica delle modalità di conduzione del servizio;

2. Il personale montante deve rilevare il personale smontante nel luogo ed all'ora stabiliti.

Art. 22

(Obblighi del personale a fine servizio)

1. Il personale, su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, per mezzo di apposita relazione deve segnalare al Comando quanto avvenuto. Rimane fermo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalla normativa vigente.
2. Quando ne ricorra la necessità o non sia possibile provvedere altrimenti, al personale del Corpo può essere fatto obbligo, al termine del turno, di continuare nel servizio fino al cessare delle esigenze. La protrazione dell'orario di servizio è disposta dal Comandante ovvero, in sua assenza, dal più alto in grado al momento presente in comando o dall'incaricato di dirigere il servizio.

Art. 23

(Tessera di riconoscimento)

1. Il personale del Corpo è dotato di una tessera di riconoscimento plastificata, del tipo previsto dalla legislazione regionale in materia, contenente i dati identificativi del titolare.
2. La tessera deve essere esibita nel caso in cui il servizio sia prestato in abiti civili.
3. E' fatto obbligo di denunciare tempestivamente al Comando lo smarrimento, la sottrazione, la distruzione o il deterioramento del documento di cui al presente articolo.

Art. 24

(Cura della persona e dell'uniforme)

1. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, fatti salvi i casi contemplati nei commi 6 e 7.
2. Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro della Polizia Locale e delle Amministrazioni di appartenenza.
3. Il personale deve, altresì, porre particolare cura affinché l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco ed il colore delle unghie delle mani, siano compatibili con il decoro della divisa e la responsabilità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
4. Non è consentito l'uso di orecchini, collane, ed altri elementi ornamentali qualora alterino l'assetto complessivo dell'uniforme.
5. Il personale ha l'obbligo di presentarsi in servizio con l'uniforme impeccabile e conforme alle disposizioni impartite.
6. Il personale del Corpo, per particolari esigenze funzionali al servizio da prestare, previa autorizzazione del Comandante, può svolgere l'attività d'istituto in abito civile.
7. Il Comandante del Corpo può vestire l'abito civile, escluse le circostanze in cui partecipi a cerimonie o incontri ufficiali.
8. Fatta salva l'eventuale autorizzazione del Comandante è vietato indossare l'uniforme fuori servizio, tranne nel percorso tra il domicilio e la sede di lavoro e viceversa.

Art. 25

(Uso, custodia e conservazione di attrezzature e documenti)

1. Il personale del Corpo, nella custodia e conservazione di ogni cosa appartenente all'Amministrazione che sia detenuta per motivi di servizio o di ogni bene altrui del quale venga comunque in possesso, è tenuto ad adottare la massima diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.
2. Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati, per iscritto, ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.

Art. 26

(Servizi a richiesta di privati)

1. Possono essere effettuati, compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, dal personale del Corpo, i seguenti servizi a richiesta di enti non statali e di privati:

- a) servizi di scorta e di assistenza a richiesta e per conto di enti non statali o di privati, per i quali non sussista in modo prevalente il pubblico interesse;
- b) i servizi di regolamentazione del traffico.

2. Per i servizi di cui al comma 1 gli interessati devono fare richiesta per iscritto ed hanno l'obbligo di osservare la regolamentazione vigente relativa alle spese e quant'altro dovuto al Comune per l'esecuzione del servizio.

Art. 27

(Assenze. Obbligo di avviso)

1. Il personale della Polizia Locale che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizioni di prestare servizio, ovvero per qualsivoglia altro motivo non possa presentarsi in servizio, deve darne tempestiva notizia secondo le modalità previste nelle disposizioni contrattuali vigenti e secondo le disposizioni ricevute.

Art. 28

(Requisiti di accesso)

1. In considerazione delle caratteristiche delle funzioni da svolgere in relazione sia alle specifiche modalità operative sia alle connesse situazioni di stress operativo ed emotivo che il contatto diretto con i cittadini implica, per accedere al Corpo di Polizia Locale possono esser richiesti specifici requisiti fisico-funzionali e psicoattitudinali ulteriori rispetto a quelli ordinariamente richiesti per gli altri operatori del Comune. Detti requisiti devono essere previsti nei singoli bandi concorsuali.

2. Per l'accesso alla figura professionale di "agente" il Comune può inoltre sottoporre i candidati a specifiche prove di abilità.

3. Il mancato possesso dei requisiti sia fisico-funzionali che psico-attitudinali comporta l'inammissibilità o l'esclusione dal concorso e comunque non consente l'immissione in servizio.

4. L'accesso al Corpo è vietato a chi si trova nelle condizioni di cui all'art. 15 della Legge 230/1998.

5. Per l'ammissione ai concorsi per i posti vacanti del Corpo di Polizia Locale, i candidati, oltre ai requisiti generali per l'assunzione presso l'Ente, devono possedere i seguenti requisiti particolari:

- patente di guida cat. AB;
- condizioni soggettive previste dall'art. 5, 2° comma, della Legge n. 65 del 7 marzo 1986 per la nomina ad agente di pubblica sicurezza;
- non avere prestato servizio civile ai sensi della Legge n. 230 del 8.7.1998;
- disponibilità incondizionata al porto delle armi d'ordinanza ed alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione al Corpo di Polizia locale;
- età non superiore ad anni 40;

6. Per l'accesso alle selezioni relative al reclutamento di figure professionali di Agente categoria C è richiesto il diploma di scuola media superiore, maturità quinquennale.

7. Per l'accesso alle selezioni relative al reclutamento di figure professionali di Istruttore / Ufficiale Direttivo cat. D1 è richiesto un corso di laurea triennale.

8. Le selezioni relative al reclutamento di figure professionali di Funzionario categoria D3 avverranno per titoli ed esami così come previsto dal vigente Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Robbiate ed il candidato dovrà esser in possesso di un diploma di Laurea "cd vecchio ordinamento" o di una Laurea Magistrale/Specialistica in Giurisprudenza o Scienze della Politica o Scienze delle Pubbliche Amministrazioni o Scienze dell'Economia.

Art. 29

(Formazione iniziale)

1. I vincitori dei concorsi per posti di agente e addetto al coordinamento e controllo sono tenuti a frequentare gli specifici corsi di formazione secondo quanto previsto dalla legislazione regionale.
2. Il Comune può dispensare dall'obbligo di prima formazione gli operatori di Polizia locale di corrispondente figura professionale che accedono al Corpo di Polizia Locale per trasferimento da altre regioni.

Art. 30

(Aggiornamento e addestramento)

1. Il personale del Corpo di Polizia Locale è tenuto a partecipare alle iniziative volte all'aggiornamento e alla riqualificazione professionale con le modalità stabilite dal Comandante.
2. La partecipazione ai corsi di formazione e di aggiornamento, siano essi culturali, di apprendimento di tecniche operative, di difesa personale, di tiro a segno od altro è obbligatoria.
3. Il Comandante può dispensare dalla partecipazione ai singoli corsi i dipendenti che, sulla base della certificazione medica documentante la temporanea indisponibilità, ne fanno richiesta.

Art. 31

(Strumenti in dotazione individuale)

1. Fatto salvo quanto stabilito dalla legge, ai sensi del presente regolamento, al personale del Corpo Polizia Locale sono assegnati in dotazione individuale i seguenti strumenti:
 - a) fischietto;
 - b) manette;
 - c) dispositivi di protezione individuale previsti dalla legislazione vigente;

Art. 32

(Veicoli ed apparecchiature tecniche in dotazione)

1. Il personale di Polizia Locale è tenuto all'uso di tutti i veicoli in dotazione al Corpo, secondo le disposizioni impartite e l'organizzazione del servizio, salvo che particolari condizioni di salute, documentate da apposita certificazione medica, rendano impossibile l'uso di determinati veicoli. Sono fatte salve eventuali diverse disposizioni in vigore al momento della nomina.
2. I mezzi in dotazione al Corpo devono essere utilizzati solo per ragioni contemplate dal servizio.
3. E' compito del personale cui è assegnato il mezzo, di attivarsi affinché sia curata la regolare pulizia e la piccola manutenzione, affinché i veicoli stessi siano mantenuti in costante efficienza e decoro. Ogni guasto identificato o manchevolezza riscontrata deve essere prontamente comunicata al Comando.

Art. 33

(Arma d'ordinanza)

1. Gli appartenenti al Corpo sono dotati di arma di ordinanza, assegnata in via continuativa ai sensi della normativa in vigore e come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17.02.1995.
2. Nel caso in cui gli appartenenti al Corpo siano temporaneamente e definitivamente privati dell'arma a causa di prescrizioni del medico competente, per motivi normativi o giudiziari, potranno svolgere solamente servizi diurni.
3. L'arma deve esser portata secondo le modalità recate dalle disposizioni vigenti e secondo quanto appreso durante i corsi di formazione obbligatoria ed il suo impiego è consentito soltanto nei casi in cui è legittimato dalla legge penale.
4. Gli operatori vengono formati all'uso dell'arma durante il corso iniziale di formazione professionale e compiono, almeno una volta all'anno, le esercitazioni al poligono.
5. L'arma deve esser detenuta in ottimo stato di manutenzione ed il Comando può effettuare controlli circa lo stato di funzionalità delle armi assegnate ai dipendenti.
6. L'arma deve esser custodita a norma di legge e non deve esser quindi lasciata incustodita, per nessun motivo, collocandola ad esempio in armadietti, uffici o altri luoghi non consoni.

Art. 34

(Ricompense)

1. Agli appartenenti alla Polizia Locale possono essere conferite le seguenti ricompense:
 - 1) elogio scritto del Comandante;
 - 2) encomio del Sindaco/dei Sindaci;
 - 3) encomio solenne della Giunta Comunale;
 - 4) encomio solenne del Consiglio Comunale
 - 5) proposta di ricompensa al valor civile ed al merito civile.
2. Le ricompense, sono annotate sullo stato di servizio del personale interessato.
3. In caso di concessione di encomio da parte del Sindaco sarà possibile utilizzare, nei modi stabiliti dalla legislazione regionale, un nastrino distintivo uniforme di colore blu della lunghezza di 4 cm e altezza 1 cm, con righe verticali bianche dello spessore di 2 mm poste ai bordi a distanza di 3 mm dagli stessi, riportante il simbolo della regione Lombardia al centro di colore bianco e una Medaglia di diametro 3 cm di colore argento riportante il simbolo del Comune di Robbiate e la dicitura ENCOMIO e nastro di colore blu della lunghezza di 12 (dodici) cm, larghezza 4 (quattro) cm con n° 2 righe verticali bianche di spessore di 2 (due) mm poste ai bordi a distanza di 3 (tre) mm dagli stessi.
4. In caso di concessione di encomio da parte della Giunta Comunale sarà possibile utilizzare, nei modi stabiliti dalla legislazione regionale, un nastrino distintivo uniforme di colore verde della lunghezza di 4 (quattro) cm e altezza 1 (uno) cm con righe verticali bianche di spessore 2 (due) mm poste ai bordi a distanza di 3 (tre) mm dagli stessi riportante il simbolo della Regione Lombardia al centro di colore bianco e una Medaglia di diametro 3 cm di colore oro riportante il simbolo del Comune di Robbiate e la dicitura ENCOMIO e nastro di colore verde della lunghezza di 12 (dodici) cm, larghezza 4 (quattro) cm con n° 2 righe verticali bianche di spessore di 2 (due) mm poste ai bordi a distanza di 3 (tre) mm dagli stessi.
5. In caso di concessione di encomio da parte del Consiglio Comunale sarà possibile utilizzare, nei modi stabiliti dalla legislazione regionale, un nastrino uniforme di colore rosso della lunghezza di 4 (quattro) cm e altezza 1 (uno) cm con righe verticali bianche di spessore 2 (due) mm poste ai bordi a distanza di 3 (tre) mm dagli stessi riportante il simbolo della Regione Lombardia al centro di colore bianco e una Medaglia di diametro 3 cm di colore oro riportante il simbolo del Comune di Robbiate e la dicitura ENCOMIO e nastro di colore rosso della lunghezza di 12 (dodici) cm, larghezza 4 (quattro) cm con n° 2 righe verticali bianche di spessore di 2 (due) mm poste ai bordi a distanza di 3 (tre) mm dagli stessi.

Art. 35

(Requisiti per il conferimento)

1. Le proposte di ricompensa al valore civile ed al merito civile sono presentate al Ministero dell'Interno secondo la normativa vigente in materia.
2. L'encomio del Sindaco è conferito esclusivamente in relazione ad eventi connessi a servizi o ad attività di Polizia o soccorso pubblico, al personale che, abbia offerto un contributo determinante all'esito di operazioni di particolare importanza o rischio, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali e non comune determinazione operativa.
3. L'elogio scritto del Comandante è conferito al personale che abbia fornito un rilevante contributo all'esito di un importante servizio o di un'attività istituzionale, dimostrando di possedere spiccate qualità professionali.

Art. 36

(Norme di rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, il personale appartenente al Corpo della Polizia Locale è soggetto alla disciplina generale in materia di pubblico impiego ed è tenuto

all'osservanza dei doveri dei pubblici dipendenti previsti dalla legislazione vigente, dal CCNL e dai regolamenti dell'Ente.